

PROVINCIA DI MATERA

COMUNE DI MATERA

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART.15 DELLA L.241/1990 ESS.MM.II.  
PER LA GESTIONE UNIFICATA DELLE FUNZIONI DELL'UPD**

TRA

La **PROVINCIA DI MATERA** [80000970774], con sede in Matera, via Ridola n.60, nella persona del Dirigente Area 1, dr. Vincenzo Pierro, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'ente, il quale agisce in nome e per conto della Provincia stessa, in ottemperanza a quanto disposto con decreto presidenziale n.88 del 19/06/2023,

E

il **COMUNE DI MATERA** [80002870774], con sede in Matera, Via Aldo Moro, nella persona del dirigente del servizio organizzazione e gestione del personale, dr.ssa Francesca Basta domiciliata per la sua carica presso la sede dell'ente, la quale agisce in nome e per conto del Comune stesso in ottemperanza a quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n.218 del 22/06/2023,

**PREMESSO CHE**

- l'art.55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» disciplina "Forme e termini del procedimento disciplinare" e in particolare prevede, al comma 2, che ciascuna amministrazione «...individu(i) l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e la responsabilità»;
- il comma 3 del predetto articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 s.m.i. consente la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
- l'articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i. consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, accordo inteso quale strumento più idoneo per disciplinare tale forma di collaborazione, definendone durata, finalità, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie;
- la Provincia di Matera, al fine di ottimizzare le risorse, ai sensi dell'art.55 bis, comma 3 del D.Lgs. n.165/2001, ha chiesto al Comune di Matera la possibilità di gestire congiuntamente l'Ufficio Procedimenti Disciplinari attraverso l'adesione ad un accordo di collaborazione tra Enti finalizzato all'utilizzo dei componenti già titolari delle funzioni presso il Comune di Matera;
- il Comune di Matera, uditi gli interessati, comunicava la propria volontà e l'interesse ad accogliere lo schema di accordo;


Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE****ARTICOLO 1****Premessa**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ARTICOLO 2****Oggetto dell'Accordo**

1. Con il presente accordo, ai sensi dell'articolo 55-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 s.m.i. e dell'art.15 della L.241/1990, in esito ad analoga istanza avanzata con nota del 09/06/2023 acquisita agli atti dell'Ente in pari data con prot. n.11151, il Comune di Matera, uditi gli interessati, comunicava la propria volontà e l'interesse ad accogliere lo schema di accordo, senza costi aggiuntivi per il Comune stesso, in regime di collaborazione istituzionale, a favore della Provincia di Matera, mediante il proprio Ufficio Procedimenti Disciplinari [in seguito, per brevità, "UPD"] per la gestione dei procedimenti disciplinari che la legge attribuisce alla competenza di tale organismo.



2. L'UPD può, inoltre, svolgere, su richiesta e in favore dei responsabili delle strutture degli Enti nei casi in cui la legge attribuisce loro la competenza in materia disciplinare, funzioni di supporto, consulenza, approfondimento e armonizzazione in materia di procedimenti disciplinari, al fine di garantire uniformità di procedure e rispetto dei principi sottesi alla materia delle sanzioni disciplinari.
3. Il presente accordo definisce i rapporti ed i ruoli degli enti aderenti.

### ARTICOLO 3

#### **Servizi posti in capo all'UPD del comune di Matera**

1. Per le finalità indicate all'art.2, l'UPD del Comune di Matera assicura, nei termini e con le modalità dettate dalla normativa vigente, oltre che da fonti regolamentari e contrattuali, le seguenti attività a favore e per conto della Provincia di Matera, che si impegna a comunicare puntualmente e direttamente all'UPD gli elementi informativi amministrativi, giuridici, contabili, fiscali e ogni altro dato e elemento conoscitivo necessario per assicurare le prestazioni di cui al presente articolo:
  - a) predisposizione e adozione degli atti e, in via generale, svolgimento dell'attività giuridico-amministrativa legata all'istruttoria dei procedimenti disciplinari che la legge attribuisce alla competenza dell'UPD. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: in seguito al ricevimento della segnalazione del fatto ritenuto di rilevanza disciplinare, studio, approfondimento e inquadramento della fattispecie con la formulazione della contestazione scritta dell'addebito; acquisizione di informazioni e documenti rilevanti per la definizione del procedimento; convocazione e audizione dell'interessato/a; predisposizione della verbalizzazione delle riunioni dell'UPD; conclusione del procedimento con l'adozione dell'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione;
  - b) trasmissione, all'esito del procedimento disciplinare, dei dati e dei documenti necessari per assumere le conseguenti determinazioni relative agli effetti giuridici ed economici inerenti il rapporto di lavoro dell'incoltato;
  - c) supporto, consulenza, approfondimento, armonizzazione in materia di procedimenti disciplinari in favore dei/delle responsabili delle strutture della Provincia di Matera nei casi in cui la legge attribuisce loro la competenza in materia disciplinare.

### ARTICOLO 4

#### **Oneri posti in capo alla Provincia di Matera**

1. Restano di esclusiva competenza della Provincia di Matera, per il tramite del servizio personale, sia la fase connessa al prodromico momento conoscitivo-propulsivo che è condizione per il concreto esercizio dell'azione disciplinare di esclusiva competenza dell'UPD, sia la fase che consegue alla conclusione del relativo procedimento. In particolare, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
    - la raccolta e la successiva segnalazione, nei termini di legge, dei fatti di possibile valenza disciplinare all'UPD da parte del responsabile della struttura ove opera il/la dipendente autore/trice del fatto;
    - la trasmissione di tutti i dati e gli elementi conoscitivi all'UPD, nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a dare piena conoscenza del fatto e consentire al collegio di procedere a una valutazione approfondita della questione di possibile rilevanza disciplinare utile all'esercizio dell'azione disciplinare;
    - l'esecuzione della sanzione mediante l'adozione delle conseguenti determinazioni relative agli effetti giuridici ed economici della sanzione sul rapporto di lavoro dell'incoltato/a, oltre che ogni altro adempimento presupposto (quali eventuali acquisizioni documentali propedeutiche) o conseguente (comunicazioni e denunce di rito a istituti, enti e organismi).
    - La conservazione degli atti della procedura.
- 

## **ARTICOLO 5**

### **Rapporti finanziari**

1. A fronte delle prestazioni di cui all'art.3, la Provincia di Matera corrisponderà all'UPD il contributo previsto dal disciplinare sottoscritto dal Comune di Matera con i componenti dell'UPD.

## **ARTICOLO 6**

### **Decorrenza e durata**

1. Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, fatto salvo il periodo di prorogatio fino alla nuova nomina o al rinnovo del medesimo incarico.
2. Il termine potrà essere prorogato anche prima della sua naturale scadenza, previa richiesta da effettuarsi a cura dell'ente aderente interessato. In tale ipotesi l'eventuale ulteriore atto di accordo andrà a disciplinare esclusivamente le clausole diverse da quelle contenute nel presente atto.

## **ARTICOLO 7**

### **Recesso**

1. Ciascuna parte può recedere entro il 31 dicembre di ogni anno dando almeno 1 (un) mese di preavviso.

## **ARTICOLO 8**


### **Disposizioni finali e rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto applicabili, al TUEL, alla L.241/1990 ess.mm.ii. e alla normativa di settore.
2. Il presente accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4, della tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 s.m.i.
3. Il presente atto è esente da bollo, ai sensi dell'art.16 della tabella di cui all'Allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Provincia di Matera

Dr. Vincenzo Pierro



Per il Comune di Matera

Dr.ssa Francesca Basta

